



ASP Reggio Emilia **Città delle Persone**

DISCIPLINA GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI E DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI INTERNI

Approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 2024/ 38 del 23/07/2024

La disciplina di cui al Capo I, relativa all'incentivazione delle funzioni tecniche, è stata oggetto di contrattazione, conclusasi con la sottoscrizione del Contratto integrativo, da parte delle delegazioni trattanti di parte datoriale e RSU e OO.SS., in data 04.07.2024.

Indice

CAPO I	DISCIPLINA GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI
Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Quantificazione delle risorse
Articolo 3	Funzioni tecniche incentivabili
Articolo 4	Limiti alla riconoscibilità dell'incentivo
Articolo 5	Individuazione del gruppo di lavoro
Articolo 6	Accantonamento
Articolo 7	Centrale di committenza
Articolo 8	Maturazione dell'incentivo
Articolo 9	Accertamento delle attività svolte
Articolo 10	Riduzione dell'incentivo
Articolo 11	Quantificazione definitiva dell'incentivo
Articolo 12	Criteri e coefficienti di ripartizione degli incentivi per lavori
Articolo 13	Coefficienti di ripartizione degli incentivi per servizi e forniture
Articolo 14	Liquidazione incentivo
Articolo 15	Quote non distribuite
Articolo 16	Norme finali
CAPO II	DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI, QUANTIFICAZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI INTERNI
Articolo 17	Attività destinarie di compensi professionali avvocati
Articolo 18	Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali
Articolo 19	Criteri di quantificazione dei compensi
Articolo 20	Criteri di erogazione dei compensi
Articolo 21	Finanziamento delle risorse
Articolo 22	Norma finale
CAPO III	DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 23	Compatibilità con altre forme di incentivo

CAP I – DISCIPLINA GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. In adesione a quanto chiarito da ANAC, con Atto del Presidente dell'11.10.2023, l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 reca una disciplina degli "incentivi alle funzioni tecniche" semplificata, negli aspetti procedurali, nell'ottica di garantire maggiore speditezza nell'ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi. La relazione al codice, nel commentare il comma 3 dell'art 45, precisa che gli incentivi per funzioni tecniche *"sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile"*.
2. Con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, ANAC precisa che non si può prescindere dalla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi. L'art. 1 del codice, istruendo anche l'art. 45, prescrive, al comma 4, che *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) ...; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*. Pertanto l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l'art. 1, comma 4 lett. b), specifica che *"il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative"*.
3. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice").
4. L'ASP Reggio Emilia - Città delle Persone destina agli incentivi tecnici fino al due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Le relative risorse, quantificate in base all'articolo 2 della presente disciplina generale (di seguito "le risorse"), sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci.
5. L'ottanta per cento delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori, sulla base delle disposizioni della presente Disciplina generale con le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione integrativa.
6. La restante quota del venti per cento delle risorse – escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementate delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o non distribuite in quanto eccedenti il massimale annuo percepibile – è destinato agli scopi di

innovazione e valorizzazione del personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice (di seguito "fondo innovazione").

Articolo 2

Quantificazione delle risorse

1. L'ammontare delle risorse relative a ciascun intervento, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Azienda, è calcolato sull'importo a base dell'affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri per la sicurezza e di eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. La percentuale da applicare è definita in base agli scaglioni seguenti¹:

Valore APPALTO				LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
da	€ 40.000,00	a	€ 499.999,99	2,00%	1,60%	1,40%
da	€ 500.000,00	a	€ 999.999,99	1,80%	1,40%	1,20%
da	€ 1.000.000,00	a	€ 1.499.999,99	1,60%	1,20%	1,00%
da	€ 1.500.000,00	a	€ 1.999.999,99	1,40%	1,00%	0,80%
da	€ 2.000.000,00	a	€ 2.499.999,99	1,20%	0,80%	0,60%
da	€ 2.500.000,00	a	€ 2.999.999,99	1,00%	0,60%	0,40%
da	€ 3.000.000,00	a	€ 3.499.999,99	0,80%	0,40%	0,10%
da	€ 3.500.000,00	a	€ 3.999.999,99	0,60%	0,10%	0,10%
da	€ 4.000.000,00	a	€ 4.499.999,99	0,40%	0,10%	0,10%
da	€ 4.500.000,00			0,10%	0,10%	0,10%

Valore CONCESSIONE				LAVORI	SERVIZI
da	€ 40.000,00	a	€ 499.999,99	1,80%	1,40%
da	€ 500.000,00	a	€ 999.999,99	1,60%	1,20%
da	€ 1.000.000,00	a	€ 1.499.999,99	1,40%	1,00%
da	€ 1.500.000,00	a	€ 1.999.999,99	1,20%	0,80%
da	€ 2.000.000,00	a	€ 2.499.999,99	1,00%	0,60%
da	€ 2.500.000,00	a	€ 2.999.999,99	0,80%	0,40%
da	€ 3.000.000,00	a	€ 3.499.999,99	0,60%	0,10%
da	€ 3.500.000,00	a	€ 3.999.999,99	0,40%	0,10%
da	€ 4.000.000,00	a	€ 4.499.999,99	0,20%	0,10%
da	€ 4.500.000,00			0,10%	0,10%

3. Qualora siano previsti lavori, servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti

¹ Per il calcolo dell'importo gli scaglioni si sommano tra loro. Ad. Es. nel caso di lavori aggiudicati per 1,5 milioni si calcola il 2,00% fino a 499.999 euro, più 1,80% da 500 a 999 mila, più 1,60% da 1 milione a 1,5 milioni.

opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.

4. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), e di cui all'art. 120, comma 3, del Codice.
5. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'importo dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.
6. Nel caso di contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.

Articolo 3

Funzioni tecniche incentivabili

1. Gli incentivi sono destinati ad incentivare esclusivamente le attività dei soggetti dipendenti dell'Azienda, individuati nel gruppo di lavoro, che svolgono le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice², inclusi coloro che, in qualità di collaboratori, svolgono materialmente parte significativa delle attività relative alla singola funzione anche non ricoprendo ruoli di responsabilità.

Articolo 4

Limiti alla riconoscibilità dell'incentivo

1. Sono incentivabili le attività relative a contratti di appalto o di concessione rientranti nell'ambito di applicazione del Codice.

² **Allegato I.10** – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

"Attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;"

2. Con riferimento a forniture e servizi, sono incentivabili solo gli affidamenti per i quali, in base a disposizioni normative, sia prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP³.
3. Per gli affidamenti diretti possono essere riconosciuti gli incentivi relativi alla predisposizione dei documenti di gara e allo svolgimento della gara solo qualora il Dirigente, per la particolare complessità o il rilevante importo, ne stabilisca, a monte dell'avvio del processo acquisitivo, il riconoscimento.
4. Nei casi di adesione a convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di utilizzo di altri strumenti di acquisto o negoziazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. cc) e dd) dell'Allegato I.1 del Codice, l'incentivo potrà essere erogato per le attività effettivamente svolte, rimanendo in ogni caso escluse le attività di progettazione e affidamento.
5. Per gli Accordi quadro di cui all'art. 59 del Codice, l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo complessivo dell'accordo per le attività di programmazione, progettazione e affidamento, e agli importi effettivi dei contratti discendenti per le attività di esecuzione e verifica finale.
6. Fermo restando quanto sopra disciplinato, non comportano la maturazione di incentivi i seguenti interventi:
 - a. i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, in particolare ai sensi degli artt. 6, 13 e 56 del Codice stesso;
 - b. i contratti relativi a lavori in amministrazione diretta;

3 Art. 114 Codice:

"7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP."

Allegato II.14 – Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza.

"1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

*2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i **seguenti servizi**:*

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

*3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a **500.000 euro**."*

- c. i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- d. i contratti relativi a servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici.

Articolo 5

Individuazione del gruppo di lavoro

-
1. Per ciascuna lavoro, servizio e fornitura, il Dirigente competente per l'acquisizione del lavoro/servizio/fornitura individua, su proposta del RUP, con atto contestuale o immediatamente successivo alla approvazione del primo livello progettuale, la struttura tecnico-amministrativa incaricata di realizzare lo specifico intervento.
 2. I dipendenti incaricati devono essere in possesso delle necessarie abilitazioni e competenze professionali. L'incarico può riguardare il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time.
 3. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, sub-procedimenti e delle attività assegnate.
 4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
 5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
 6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura possono essere apportate dal Dirigente, anche in fase di accertamento delle attività svolte, dando conto delle esigenze sopraggiunte e delle fasi espletate dal soggetto inizialmente incaricato e dal soggetto subentrante. Il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dal Dirigente competente.

Articolo 6

Accantonamento

-
1. Le risorse vengono indicate nel quadro economico delle opere/servizi/forniture e iscritte in bilancio su proposta del Dirigente competente contestualmente alla approvazione dell'ultimo livello progettuale.
 2. Le risorse vengono successivamente liberate qualora non si pervenga alla aggiudicazione o comunque qualora le opere, servizi o forniture non vengano eseguiti.
 3. Non possono in ogni caso essere erogati incentivi se le relative somme non sono state accantonate.

Articolo 7

Centrale di committenza e Stazioni appaltanti qualificate

-
1. In caso di affidamento mediante soggetti qualificati diversi dall'ASP all'ente che gestisce la fase di affidamento è destinata la quota individuata dagli articoli 12 e 13 destinata alle funzioni di predisposizione dei documenti di gara e svolgimento della gara, al netto della

quota destinata al fondo innovazione, che non può essere superiore al 25 per cento delle risorse complessive, in base agli accordi intercorrenti tra le parti.

Articolo 8

Maturazione dell'incentivo

-
1. Per i lavori di valore inferiore ad € 500.000,00 e per i servizi e forniture di durata inferiore all'anno, il diritto all'incentivo matura al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione.
 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il diritto all'incentivo matura:
 - a) al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, per le attività di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP fino alla fase di affidamento;
 - a) al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione per le attività relative alla esecuzione e alla verifica dell'esecuzione, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP per le fasi successive all'affidamento;

Articolo 9

Accertamento delle attività svolte

-
1. Il Dirigente competente, su proposta del RUP, redige per ciascun intervento una relazione, adeguatamente motivata, che accerta:
 - le risorse potenzialmente erogabili (corrispondenti all'importo minore tra quello accantonato e/o previsto in bilancio e il valore quantificato ai sensi dell'articolo 2);
 - l'anno di maturazione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 8;
 - la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, e il calcolo delle eventuali decurtazioni, ai sensi dell'articolo 10;
 - la suddivisione dell'incentivo tra gruppi di lavoro;
 - le attività svolte internamente da ciascun dipendente, richiamando l'atto di costituzione del gruppo di lavoro e le successive modifiche intervenute;
 - la quota spettante a ciascun dipendente;
 - le quote non erogate da destinare al fondo innovazione, ai sensi dell'articolo 15.
 2. Al fine dell'accertamento, il RUP fornisce per iscritto al Dirigente competente tutte le informazioni necessarie all'elaborazione della relazione.
 3. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi previsti, si fa riferimento ai tempi imposti dalla normativa nonché, a seconda dell'attività, ai tempi previsti dai cronoprogrammi, dai documenti di programmazione dell'Azienda, dalle carte dei servizi. Il dirigente costituisce il gruppo di lavoro e definisce i tempi articolati nelle quattro fasi in cui si sviluppa il ciclo di vita dei contratti pubblici:
 - Programmazione: per importi superiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), vengono presi in considerazione i tempi del programma triennale; per importi inferiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00

(lavori), non essendo prevista dal Codice la fase di programmazione si considerano i tempi a partire dalla progettazione.

- Progettazione: i tempi sono definiti dal Dirigente;
- Affidamento: i tempi sono stabiliti dall'Allegato I.3 al Codice;
- Esecuzione: rispetto della tempistica di cui all'allegato II.14 al Codice e dal Contratto.

Con riferimento ai costi si comparano i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel quadro economico di aggiudicazione e nel contratto.

4. Nel caso di accertamento negativo o solo parzialmente positivo, il Dirigente competente riporta nella relazione le motivazioni degli errori e dei ritardi, anche valutando le giustificazioni presentate dal RUP o dal dipendente, prima di adottare l'atto definitivo.
5. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento dei tempi o dei costi non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
6. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non hanno in ogni caso diritto al compenso incentivante i dipendenti che abbiano violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
7. Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, l'Azienda procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
8. Il Dirigente competente dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo articolo, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

Articolo 10

Riduzione dell'incentivo

1. Qualora si verificano ritardi, o aumenti di costi, l'incentivo erogato è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

<i>Incremento tempi</i>		<i>Incrementi costi</i>	
<i>% Incremento tempo</i>	<i>% riduzione incentivo</i>	<i>% Incremento costo</i>	<i>% riduzione incentivo</i>
<i>15% - 35%</i>	<i>- 10%</i>	<i>15% - 35%</i>	<i>- 10%</i>
<i>36% - 50%</i>	<i>- 30%</i>	<i>36% - 50%</i>	<i>- 30%</i>
<i>51% - 75%</i>	<i>- 75%</i>	<i>51% - 75%</i>	<i>- 75%</i>
<i>>75%</i>	<i>- 100%</i>	<i>>75%</i>	<i>- 100%</i>

2. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.
3. Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti, a titolo esemplificativo, a:
 - a) modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - b) sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
 - c) inadempienze della ditta appaltatrice;

- d) modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Azienda;
- e) eventi eccezionali e imprevedibili;
- f) responsabilità di professionisti esterni.

Articolo 11

Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra i dipendenti secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli seguenti.
2. La relazione di accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene approvata con determinazione dirigenziale.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente⁴. Il limite è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza, in base alla data di maturazione dell'incentivo definita all'articolo 8.
4. Gli incentivi sono erogabili ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione ma non al personale con qualifica dirigenziale.
5. Nel caso di incarico a componente o segretario di collegio arbitrale o di collaudatore nell'ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture conferito a personale di altra amministrazione, il 50 per cento del compenso deve essere versato all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio. Nel caso l'incarico sia conferito da altra amministrazione a personale di questa Azienda, il compenso incassato confluisce nel fondo per il finanziamento del trattamento accessorio⁵.

Articolo 12

Criteri e coefficienti di ripartizione degli incentivi per lavori

1. La ripartizione tra i componenti del gruppo di lavoro degli incentivi per lavori avviene sulla base delle seguenti percentuali:

Gruppi	Quota gruppo	Ruolo	Quota per ruolo
Programmazione della spesa per investimenti	3%	Responsabile	1,00
		Primo collaboratore	0,30
		Altri collaboratori	0,10
Responsabile Unico del Progetto	30%	RUP	1,00
		Collaboratori tecnici programmazione, progettazione affidamento	0,10

⁴ Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, IIS, 13° mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile.

⁵ DL 112/2008 art. 61 comma 9 convertito in Legge 133/2008. Si veda al riguardo anche la Corte dei Conti sezione Autonomie n. 12 del 9/3/2015.

Gruppi	Quota gruppo	Ruolo	Quota per ruolo
		Collaboratori tecnici fase di esecuzione e verifica esecuzione	0,20
		Altri collaboratori programmazione, progettazione affidamento	0,05
		Altri collaboratori fase di esecuzione e verifica esecuzione	0,05
Redazione DOCFAP	1%	Redattore	1,00
		Collaboratore principale	0,20
		Altri collaboratori	0,10
Redazione PFTE	1%	Redattore	1,00
		Collaboratore principale	0,20
		Altri collaboratori	0,10
Redazione progetto esecutivo	2%	Redattore	1,00
		Collaboratore principale	0,20
		Altri collaboratori	0,10
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	1%	Coordinatore	1,00
		Primo collaboratore	0,30
		Altri collaboratori	0,10
Verifica progetto ai fini della validazione	3%	Verificatore	1,00
		Collab. tecnici specialistici	0,40
		Altri collaboratori	0,10
Predisposizione dei documenti di gara	25%	Responsabile fase affidamento	1,00
		Primo collaboratore	0,30
		Altri collaboratori	0,10
Direzione dei lavori	30%	Direttore dei lavori	1,00
		Direttore operativo	0,35
		Ispettore di cantiere	0,30
		Altri collaboratori	0,10
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	2%	Coordinatore	1,00
		Primo collaboratore	0,30
		Altri collaboratori	0,10
Collaudo / regolare esecuzione	2%	Collaudatore tecnico amministrativo	1,00
		Collaudatore statico	0,80
		Altri collaboratori	0,10
TOTALE	100%		

All'interno di ciascun gruppo di lavoro, le quote spettanti ai singoli dipendenti sono calcolate secondo la seguente formula, avente valori definite nelle tabelle medesime:

QUOTA PER RUOLO

QUOTA GRUPPO x -----

SOMMA QUOTE PER RUOLO RELATIVE AL GRUPPO

Articolo 13

Coefficienti di ripartizione degli incentivi per servizi e forniture

1. La ripartizione tra i componenti del gruppo di lavoro degli incentivi per servizi e forniture avviene sulla base delle seguenti percentuali:

Gruppi	Quota gruppo	Ruolo	Quota per ruolo
Responsabile Unico del Progetto	40%	RUP	1,00
		Collaboratori programmazione, progettazione affidamento	0,20
		Collaboratori fase di esecuzione e verifica esecuzione	0,20
Predisposizione dei documenti di gara	25%	Responsabile fase affidamento	1,00
		Primo collaboratore	0,30
		Altri collaboratori	0,10
Direzione esecuzione	30%	DEC	1,00
		Direttore operativo	0,35
		Altri collaboratori	0,10
Verifica di conformità / regolare esecuzione	5%	Responsabile	1,00
		Primo collaboratore	0,30
		Altri collaboratori	0,10
TOTALE	100%		

All'interno di ciascun gruppo di lavoro, le quote spettanti ai singoli dipendenti sono calcolate secondo la seguente formula, avente valori definiti nella tabella di cui sopra:

$$\text{QUOTA GRUPPO} \times \frac{\text{QUOTA PER RUOLO}}{\text{SOMMA QUOTE PER RUOLO RELATIVE AL GRUPPO}}$$

Articolo 14

Liquidazione incentivo

1. Il Dirigente competente entro il mese di aprile effettua la regolarizzazione contabile degli incentivi maturati nell'anno precedente, nei limiti di quanto accantonato.
2. Gli incentivi maturati sono liquidati e corrisposti di norma con cadenza annuale, mediante determinazione di liquidazione da parte del Dirigente competente.
3. Al fine della verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 11, comma 3, il Dirigente competente, preliminarmente alla liquidazione, acquisisce:
 - a) da ciascun dipendente, la dichiarazione sostitutiva in merito a incentivi percepiti per attività svolte per conto di altre amministrazioni;

- b) dal Responsabile del Servizio Politiche del Personale, il calcolo del trattamento economico complessivo erogato al dipendente nell'anno di maturazione dell'incentivo.
4. La determinazione di liquidazione dell'incentivo deve contenere l'approvazione della relazione di accertamento delle attività svolte o l'espresso richiamo alla determina con cui è stata approvata. Deve altresì dare atto della verifica di cui al comma precedente.

Articolo 15

Quote non distribuite

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni:
 - non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Azienda;
 - non dovute in base ad accertamento negativo o solo parzialmente positivo delle attività svolte;
 - non dovute a causa del superamento dell'importo massimo erogabile al dipendente nell'anno;
 - svolte direttamente dal Dirigente;non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo innovazione.
2. In caso siano stati effettuati accantonamenti superiori alla quantificazione prevista dall'articolo 2 del presente regolamento, la quota eccedente rientra nelle disponibilità complessive del bilancio dell'azienda.
3. Annualmente, a partire dal mese di maggio, il C.d.A. stabilisce come utilizzare le risorse accantonate nel fondo innovazione.

Articolo 16

Norme finali

1. La presente disciplina si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture e alle concessioni di lavori e servizi per i quali la pubblicazione del bando di gara o l'invio delle lettere di invito o l'adozione dell'atto di affidamento diretto, sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Per l'anno 2024 (anno di approvazione della presente disciplina), il Dirigente competente, in deroga al termine stabilito dal precedente art. 14, effettua la regolarizzazione contabile degli incentivi maturati nell'anno precedente, nei limiti di quanto accantonato, entro il mese di dicembre.
4. Il presente regolamento va interpretato nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, che costituisce criterio prioritario per l'attribuzione degli incentivi.

Capo II DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI, QUANTIFICAZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI INTERNI

Articolo 17

Attività destinatarie di compensi professionali avvocati

1. Agli avvocati interni all'Azienda iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati di cui all'art. 3 c. 4 del R.D.L. n. 1578/1933 sono devoluti i compensi professionali di cui all'art. 9 DL 24 giugno 2024 come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014 nel rispetto della Legge n. 247/2012 e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014 e ss.mm.ii.
2. Le spese di iscrizione dell'avvocato interno nell'elenco speciale di cui sopra sono a carico dell'Azienda.
3. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio, non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.
4. i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro e dell'IRAP (sempre a carico del Datore di Lavoro).

Articolo 18

Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

1. I compensi di cui all'art. 1 sono dovuti in ragione della effettiva attività difensiva a seguito di pronunce giudiziarie favorevoli all'ASP, con recupero anche parziale delle spese a carico delle controparti, emesse nelle cause in cui l'avvocato interno sia formalmente costituito in rappresentanza e difesa dell'Azienda.
2. Per "pronuncia favorevole all'Azienda" o parzialmente favorevoli si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Azienda e comunque denominati in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente (sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) resi in giudizi a cognizione piena, sommaria o cautelare, in qualunque stato e grado, da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali, che prevedano il rigetto integrale o parziale delle azioni promosse contro l'Azienda ovvero l'accoglimento integrale o parziale delle azioni promosse dall'Azienda, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole.
3. Non sono considerate sentenze parzialmente favorevoli quando la parte respinta, in relazione a quella accolta, sia superiore della metà, o, nel caso in cui non sia possibile la quantificazione, quando la parte della domanda respinta sia prevalente rispetto a quella accolta, indipendentemente dalla ripartizione delle spese di lite operata dal giudice.
4. Sono considerati favorevoli anche i provvedimenti giudiziali che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità,

l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità del ricorso e della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l'estinzione o la perenzione del giudizio.

5. Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall'Azienda rimanga integra, anche quando i legali abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze del giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti di autotutela ovvero emessi tardivamente.
6. Le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Azienda sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempreché non vengano annullate dal giudice d'appello.
7. I compensi sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte dell'ASP è condannata al pagamento delle spese del giudizio sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'ASP, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

Articolo 19

Criteri di quantificazione dei compensi

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione della effettiva attività difensiva.
2. Nel caso di mandato congiunto interno, le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite al 50% per la fase di studio e introduttiva tra gli incaricati, mentre il compenso per le fasi istruttoria e decisionale verrà suddiviso con criterio proporzionale in base alla attività effettivamente svolta e documentabile (es. partecipazione alle udienze, redazione di atti non a firma congiunta ecc.) e in base al rendimento individuale, alla puntualità negli adempimenti processuali.
3. All'ASP spetta il rimborso di tutte le spese generali e degli oneri previdenziali di spettanza datoriale eventualmente riconosciuti.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo quanto segue:
 - valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, decurtati del 50%;
 - in caso di giudizi di valore indeterminabile si applica lo scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00;
 - in caso di transazione non è previsto alcun aumento del compenso liquidato e lo stesso è determinato nella misura del compenso liquidabile per la sola fase decisionale della lite secondo i parametri sopra richiamati.

4. La transazione risulta liquidabile in ogni caso quando l'importo corrisposto alla controparte sia pari o inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui ASP abbia ricevuto almeno il settanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo.
5. In caso di sentenza parzialmente favorevole la decurtazione di cui al comma 2 è elevata al 60%.
6. Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda siano affidate integralmente ad Avvocati esterni nulla è dovuto all'avvocato interno.
7. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato interno è ridotto del 60%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatura della causa cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.
8. I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado di giudizio indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni.
9. I compensi vengono liquidati dal Direttore sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritte dall'avvocato, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'emissione del provvedimento del Giudice sulle spese di lite.
10. I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato all'avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo ex art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Articolo 20

Criteri di erogazione dei compensi

1. L'erogazione dei compensi viene operata previa valutazione del rendimento individuale dell'Avvocato e della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento giurisdizionale che ha definito la vicenda processuale.
2. Nel caso di riscontrata mancata puntualità negli adempimenti processuali e che non rispondano a specifiche esigenze e/o strategie di difesa, ferme restando eventuali ulteriori responsabilità, con l'ultima liquidazione annuale il singolo Avvocato subirà una decurtazione del 5% del totale degli onorari spettanti per l'anno, per ogni ritardo accertato in contraddittorio con lo stesso, con conseguenti decadenze o preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione.

Articolo 21

Finanziamento delle risorse

1. Le risorse destinate alla remunerazione delle attività contemplate dal presente Capo II rientrano all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16/11/2022 (il quale richiama l'art. 67, comma 3, lett. c), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2018).

Articolo 22
Norma finale

1. La presente disciplina si applica dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23
Compatibilità con altre forme di incentivo

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al Capo I e i compensi professionali di cui al Capo II del Presente Regolamento sono cumulabili con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale ivi compresa la retribuzione di risultato per l'incarico di Elevata Qualificazione.